



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE
Settore Lavoro Contrattazione e Relazioni Sindacali

Roma, 29/03/2021

Prot. 0002510

Com. n. 26

Oggetto: D.L. Sostegni – prime indicazioni su Cassa integrazione e Assegno ordinario

L'INPS, con messaggio n. 1297/2021, fornisce le prime indicazioni riguardanti la gestione delle domande di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e Assegno ordinario in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 41/2021 c.d. "Sostegni" in attesa della pubblicazione delle apposite circolari che illustreranno la disciplina di dettaglio, nonché le relative istruzioni operative.

In base alla disciplina normativa di recente introduzione i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere senza contribuzione aggiuntiva:

- trattamenti di cassa integrazione ordinaria (**CIGO**) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per una durata massima di **13 settimane** nel periodo compreso tra il **1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021**;
- trattamenti di assegno ordinario (**ASO**) e di cassa integrazione salariale in deroga (**CIGD**) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, per una durata massima di **28 settimane** nel periodo tra il **1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021**.

Come anticipato dal Ministero del Lavoro nell'ambito dell'incontro tenuto il 25 marzo u.s. sulla riforma degli ammortizzatori sociali, a cui la Confederazione ha preso parte, le nuove settimane di integrazione salariale devono ritenersi **aggiuntive** a quelle riconosciute dalla Legge di Bilancio per il 2021.

Conseguentemente i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione **40 settimane di Assegno ordinario e CIGD Covid dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021**, e 25 settimane in caso di ricorso alla CIGO Covid.

Resta inteso che il periodo di 12 settimane previsto dall'articolo 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Il D.L. "Sostegni" consente l'accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale a prescindere dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza.

I nuovi trattamenti di integrazione salariale si applicano ai **lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro al 23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del D.L. "Sostegni").

Le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge, tuttavia la predetta previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende.

Pertanto il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le **domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021** le cui istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, **entro il 31 maggio 2021**.

In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda.

L'Istituto ricorda che il D.L. "Sostegni" ha esteso le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, e che è stato introdotto il nuovo flusso telematico "UniEmens-Cig".

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nel documento allegato.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore
Avv. Paolo Baldazzi